

STATUTO

**MEDICI IN FAMIGLIA S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA LAZZARO PAPI 20

Numero REA: MI - 2021640

Codice fiscale: 08372680960

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato ^uA al Rep. n. 65257/25132

"STATUTO SOCIALE"

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1 – E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"MEDICI IN FAMIGLIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

2 – La sede sociale è in Milano.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'Estero, filiali, succursali, agenzie e/o unità locali.

3- Il domicilio dei soci, degli amministratori e dell'Organo di Controllo, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica od altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate ai numeri di fax, all'indirizzo di posta elettronica od al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la Società potrà istituire un apposito libro delle comunicazioni ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

4- La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO

5- La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività sociale.

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nell'ambito delle attività sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. A titolo indicativo, ma non esaustivo si indica che essa svolgerà:

1. l'erogazione di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di alta qualità con tariffe economicamente accessibili per tutta la popolazione, con un focus incentrato sulle famiglie appartenenti alle fasce deboli della popolazione stessa;
2. lo sviluppo e l'attivazione di una piattaforma informatica che gestisca la domanda e l'offerta in forma privata di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali erogati a tariffe di favore, privilegiando individui e famiglie appartenenti alle fasce economicamente più deboli della popolazione;
3. lo sviluppo di progetti e attività complementari alle attività primarie sopraindicate;
4. lo sviluppo di attività di formazione, di ricerca e di supervisione di operatori in formazione.

A tal proposito la Società potrà procedere all'individuazione di soggetti investitori, finanziatori, partner, donatori etc. interessati alla selezione, partecipazione o affiancamento nel percorso di crescita dei progetti d'impresa sviluppati dalla Società stessa.

Per quanto riguarda le attività medico sanitarie esse verranno comunque svolte con esclusione dell'esercizio in proprio dell'attività medico-sanitaria e di qualsiasi attività comunque riferibile alla gestione dell'incarico professionale e all'esecuzione della prestazione medica che si intende comunque riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a

norma delle leggi vigenti, siano medici legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale.

Tutte le operazioni di cui ai precedenti paragrafi verranno svolte nel rispetto delle specifiche normative in materia pro tempore vigenti.

Essa potrà compiere qualunque operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento con carattere di professionalità e nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

6- La società non ha scopo di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della società.

A tal fine, conformemente al disposto dell'articolo 3, comma 2, D. Lgs. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In particolare, è vietata:

- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento di quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le medesime qualifiche, nonché la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi dal comma tre lettera a) dell'articolo 3 del D. Lgs 112/2017;
- l'acquisto di beni e servizi a corrispettivi superiori al loro valore normale, senza che vi siano valide ragioni economiche;
- la cessione di beni e la prestazione di servizi a favore dei fondatori, dei soci dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, tranne che nel caso in cui tali cessioni e prestazioni costituiscano l'oggetto dell'attività della società, come specificato all'art. 5;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi calcolati ad un tasso superiore di quattro punti al tasso annuo di riferimento o il diverso tasso determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma secondo, lettera f) del D. Lgs. 112/2017.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti nei casi previsti dall'art. 3 comma 3, D. Lgs.112/2017.

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/17.

CAPITALE SOCIALE

7 – Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci.

8- Il capitale sociale può essere aumentato sulla base delle norme di legge. A liberazione della sottoscrizione del capitale e dei suoi aumenti, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli articoli 2464 c.c. e seguenti. Per i conferimenti di

beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254, 2255 e 2465 c.c.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e, nella decisione di aumento, deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che in nessun caso potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

L'ammissione dei nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

In conformità all'art. 4 comma 3, D. Lgs. 112/2017, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le decisioni assunte in violazione di tale divieto sono annullabili e possono essere impugnate in conformità alle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni; la legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 2483 c.c. e di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel Registro delle Imprese, determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

9 – Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482bis comma 2 del Codice Civile.

10 – I soci potranno effettuare versamenti alla società in conto prestito o in conto capitale, anche in misura non proporzionale alla quota di capitale da ciascun socio sottoscritta, il tutto da effettuarsi con le modalità previste dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio affinché non si configuri raccolta di risparmio tra il pubblico.

Detti versamenti saranno infruttiferi salva diversa deliberazione assembleare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

11 – Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 112/2017; il socio che intende alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa, deve darne comunicazione scritta agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione sull'intera quota offerta in vendita da esercitarsi, a parità di condizioni, entro trenta giorni da detta comunicazione.

La cessione delle quote dovrà venire perfezionata entro tre mesi dalla predetta comunicazione.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione da società fiduciaria al fiduciante, mentre esiste in caso di sostituzione del fiduciante.

Il diritto di prelazione, inoltre, non sussiste in caso di trasferimento a favore dei figli e in caso di morte del socio.

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

12 – Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Tale diritto dovrà essere esercitato con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.

ASSEMBLEA

13 – I soci decidono, esclusivamente mediante deliberazione assembleare, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

14 – L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, nei termini di cui infra.

15 – L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dal libro delle comunicazioni ai sensi del precedente articolo 3, se istituito.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'indicazione delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

A tal fine, gli Amministratori e l'Organo di Controllo che non risultano presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti oggetto di discussione o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

16 – L'Assemblea è presieduta o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno dei consiglieri, ovvero dal più anziano degli Amministratori ovvero, in loro mancanza, da persona nominata dall'Assemblea, la quale nomina altresì un segretario.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

17 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

18 – L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; tuttavia è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo, nonché per le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Forme – Durata in carica – Poteri

19 – Secondo la deliberazione dell'Assemblea, l'amministrazione della società è affidata alternativamente:

i – ad un Amministratore Unico;

ii – ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri secondo il numero determinato al momento della nomina.

Possono essere nominati Amministratori anche non soci.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 C.C.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice civile ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività oggetto di una impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

20 - Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 112/2017, nel caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà,

spetta ai lavoratori della società nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

21 – Gli Amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa, salva diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con il consenso dell'Organo di Controllo, se nominato, purché la maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina assembleare.

Gli Amministratori così nominati, in sostituzione di quelli venuti a mancare, restano in carica sino alla prossima Assemblea. Qualora invece venga a mancare per qualsiasi causa la metà degli amministratori, nel caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli amministratori in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

22 – L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le limitazioni deliberate dall'assemblea al momento della nomina.

In ogni caso sono riservate all'assemblea le decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23 – Le decisioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

24 – Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/2017 in relazione al divieto di distribuzione in forma indiretta degli utili e degli avanzi di gestione, non può essere riconosciuta agli amministratori la corresponsione di compensi individuali che non siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Spetta all'assemblea di soci determinare eventuali compensi individuali spettanti agli amministratori, in conformità a quanto sopra.

25 – L'Organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Consiglio di Amministrazione

26 – Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno un presidente e può nominare un vicepresidente ed un segretario.

27 – Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella sede della società o altrove, purché in Italia od in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato lo giudichi necessario, ovvero lo richieda l'Organo di Controllo o uno dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata o con e-mail (alla quale deve essere data risposta) da spedire tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza può essere fatta con telegramma, telefax o e-mail (alla quale deve essere data risposta) da spedire almeno un giorno prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Sono pure valide le deliberazioni del Consiglio non convocato come sopra quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno dei convenuti si oppone all'esame dell'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.

28 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni a qualcuno dei suoi membri, determinando i limiti della delega stessa.

Rappresentanza legale

29 – La rappresentanza legale della società spetta ed è esercitabile con le stesse modalità con cui è esercitata l'amministrazione. Pertanto, la rappresentanza legale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

ORGANO DI CONTROLLO

30 - In conformità all'articolo 10 del D. Lgs. 112/2017, è prevista la nomina di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Per tutta la durata dell'incarico i membri dell'Organo di Controllo debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 19 del presente statuto. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza dell'interessato ovvero, in caso di Organo di Controllo collegiale, la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

All'atto della nomina dell'Organo di Controllo, i soci possono decidere di nominare, in luogo di un organo monocratico, un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di Legge. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 112/2017, nel caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori della società nominare un componente dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo interno vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità sociali da parte della società, quale impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 2 (attività di interesse generale), 3 (assenza di scopo di lucro), 4 (struttura proprietaria e disciplina dei gruppi), 11 (coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività) e 13 (lavoro nell'impresa sociale) del D. Lgs. 112/2017.

L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previsto dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nell'art.16 del presente statuto.

REVISIONE LEGALE

31- Nei casi consentiti dalla legge e, salvo che i soci non dispongano diversamente, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti. Nel caso in cui la società superi però per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO – UTILI

32 – L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno e con le forme di legge sarà compilato il bilancio da presentare ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

33 - Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio di esercizio secondo le norme di legge e, in particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 112/2017, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. La redazione del bilancio di esercizio tiene, altresì, conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

34 - Come previsto negli articoli 20 e 30 del presente statuto, in conformità all'art. 11, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 112/2017, qualora l'Impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia del Consiglio di Amministrazione sia dell'Organo di Controllo.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In ogni caso, come previsto dall'art. 13 D. Lgs. 112/2017, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro la società dà conto nel proprio bilancio sociale.

In conformità al riferito art. 13, comma 2, D. Lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati, di cui la società tiene nota in apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

I lavoratori e gli utenti, anche tramite i loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio e per le cariche sociali, fatto salvo quanto precisato al primo comma del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs 112/2017 verra' predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea un regolamento aziendale che regolerà adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale.

35 - In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, si applica quanto previsto dall'articolo 12 del D. Lgs 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018 n.50.

36 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina, ai sensi dell'articolo 2487 c.c., le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente

rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017 (art.3, comma 3, lett. a) come richiamato al punto 6 del presente statuto), è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali di cui all'art. 16, comma 1, D. Lgs. 112/2017.

CLAUSOLA ARBITRALE

37 – Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, in relazione al presente Statuto, sua interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, nonché in riferimento ad ogni diritto disponibile relativo al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione in cui si trova la sede della Società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale così nominato deciderà, anche a maggioranza, secondo diritto, senza obblighi di procedura e di deposito del lodo ma rispettando il principio del contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Le parti dichiarano e riconoscono sin d'ora che la decisione pronunciata dal Collegio arbitrale sarà irrevocabile, inappellabile ed immediatamente esecutiva e sarà dalle medesime considerata ed eseguita come manifestazione della propria volontà negoziale.

Le spese arbitrali saranno ripartite in misura uguale fra le parti, salva la diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata tramite delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

38 – Per quanto qui non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge, in particolare il D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche per le imprese sociali e dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.TO PAOLO COLONNA

F.TO GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)

''Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 22
D.LGS 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro
Imprese''.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale per via
Telematica ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.